

*STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”*

Professionisti d'impresa - Area fiscale e societaria -

- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -

Circ. n°6 del 18/01/2006

LOTTA ALLE FRODI IVA

acquisti di beni a prezzi inferiori a quello di mercato

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
E-MAIL :catellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

LOTTA ALLE FRODI – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'ACQUIRENTE – PER IL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA DA PARTE DEL VENDITORE

La norma fa scattare la responsabilità da parte dell'ACQUIRENTE SOGGETTO PASSIVO IVA nel caso di cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale.

Alleghiamo il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze sull'Adozione dell'articolo 60-bis del Dpr 26 ottobre, n. 633». Il decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 304 del 31 dicembre 2005.

ARTICOLO 1

Solidarietà passiva

1. La solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra cedente e cessionario, soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, opera per le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

- a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (si veda 87.02, 87.03; 87.04);
- b) prodotti di telefonia e loro accessori (si veda 85.17; 85.25, 85.28; 85.29);
- c) personal computer, componenti e accessori (si veda 84.71, 84.73);
- d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02).